

Sempre più acuti i disagi fra i lavoratori per la vertenza

APPROVATO IERI DAL SENATO

IL TESTO DELLA LEGGE SULL'AMNISTIA

Domani i medici decidono sulle nuove proposte del governo

Le giustificazioni di Bosco per la mancata riunione delle commissioni parlamentari - Riuniti dal ministro Mariotti a Roma i medici provinciali

Non si sa ancora quando, ma la riunione congiunta delle commissioni Lavoro e Sanità della Camera si farà con l'intervento dei ministri Mariotti e Bosco. Questa la notizia della giornata, diametralmente opposta a quella appresa nella tarda sera dell'altro ieri quando improvvisamente, e senza alcuna giustificazione, si seppe che la riunione era stata rinviata a data da destinarsi per la pronunciata assenza del ministro del Lavoro.

Aumentata (di poco) l'indennità d'esame per i professori

L'indennità per il personale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, promozione e idoneità sarà aumentata. Concomitantemente sarà aumentata anche l'indennità per i componenti delle commissioni per gli esami di maturità dei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici e nelle scuole magistrali e di diploma nei conservatori di musica. La legge è stata definitivamente approvata oggi.

Giornalisti italiani invitati nell'URSS

Per invito dell'Associazione Italia-URSS è partito ieri da Fiumicino per Mosca un gruppo di giornalisti, che trascorreranno in Unione Sovietica un periodo di due settimane, ospiti dell'Unione giornalisti dell'URSS. Il gruppo è composto da Paolo Basevi dell'agenzia ANSA, Giulio Mazzocchi dell'agenzia «Italia», collaboratore della rivista «Astrolabio», Livio Zanetti dell'«Espresso», Carla Ravaioli, collaboratrice del «Giorno» e dell'«Europeo» e Mario Passi, editore dell'«Unità».

IN TUTTE LE PROVINCE SICILIANE

Decine di iniziative unitarie per il convegno sulle autonomie

Dalla nostra redazione PALERMO, 13.

La proposta di un incontro tra quanti, in Sicilia e nell'intero paese, hanno fiducia nella funzione delle autonomie regionali per lo sviluppo della democrazia, sta riscuotendo nell'isola un caldo successo. Come è noto, la proposta venne in controllo il 27 e 28 prossimi) era contenuta nell'importante appello al popolo siciliano lanciato due settimane fa da un folto gruppo di esponenti politici, culturali e sindacali del mondo marxista, laico e cattolico dell'isola. L'incontro pre- di occasione non solo dall'arrivo delle celebrazioni del ventunesimo anniversario della conquista dello Statuto regionale siciliano, ma anche, e soprattutto, dal fatto che proprio ora si sviluppa, più virulenta che mai, l'offensiva autoritaria per svuotare di ogni contenuto le prerogative autonome stiche.

L'appello ha stimolato ovunque a livello provinciale, una serie di interessanti iniziative unitarie. Alle prime adesioni (tra cui quelle di Riccardo Lombardi e di Carlo Levi) se ne stanno aggiungendo molte altre, sia sotto forma di risposta al referendum lanciato in un appello, sia attraverso l'invio di messaggi al comitato promotore. Tra questi messaggi, un particolare significato assumono quelli dell'ex presidente della Regione, Mizalazzo, e quello del Comitato unitario dei metalmeccanici di Palermo, uno strumento di iniziativa politica operaia di recentissima costituzione. Il Comitato - al quale aderiscono lavoratori di tutti gli schieramenti antifascisti - ha raccolto la proposta dell'incontro ribadendo che nella lotta politica l'istituto autonomistico è venuto a posto finalmente e con grande partecipazione al servizio degli interessi vitali del popolo siciliano. «La classe operaia deve essere forza protagonista».

Una positiva eco all'appello si coglie anche nella parte migliore della burocrazia regionale.

La legge finalmente alla Camera

Anche per i commercianti assicurazione obbligatoria

Iniziata e conclusa ieri la discussione generale - Il compagno Mazzoni denuncia le insufficienze della legge - Interrogazione del compagno Sandri sulle incredibili leggerezze amministrative degli organismi europei

Ha avuto inizio e si è conclusa ieri alla Camera la discussione generale sul disegno di legge governativa che estende la assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti di attività commerciali e ai loro familiari coadiutori. Alla legge governativa sono abbinate proposte di legge di parlamentari: in primo luogo quella del compagno Mazzoni e poi quelle dei dc Origlia, Riccio, Scialoja, Buttè, Federato, del compagno Santi e del ministro Cruciani.

Le Federazioni premiate per la gara di diffusione

I viaggi in URSS assegnati ad Alessandria, Parma, Arezzo, Nuoro e Reggio Calabria. Grandi diffusioni dell'Unità domani 15 maggio e giovedì 2 giugno

La gara nazionale di diffusione dell'Unità per il 24-25 aprile e per il 1° maggio si è conclusa, come è già stato messo in rilievo dai comunicati che hanno dato notizia dei risultati raggiunti, con un grande successo. Le Federazioni che hanno superato l'obiettivo sono state 51 e fra esse quasi tutte le organizzazioni più importanti. Altre 25 Federazioni hanno superato il 55%.

DRIA (108,05% dell'obiettivo), AREZZO (107,58%), PARMA (107,43%), Federazioni del 2° gruppo: NUORO (159,44% dell'obiettivo), REGGIO CALABRIA (158%).

Tutte le organizzazioni - e in particolare quelle impegnate nella campagna elettorale - hanno ottenuto un alle due diffusioni straordinarie dell'Unità di domani 15 maggio, in occasione della pubblicazione dell'inserto «Italia paese di commissari», e di giovedì 2 giugno con il numero speciale dedicato al ventunesimo anniversario della Repubblica.

Presi di posizione dell'ANCI sulla circolare Taviani

Il comitato esecutivo dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) ha preso in esame la nota circolare del ministro dell'Interno, Aragona, importante per definire l'alleggerimento delle due organizzazioni in rapporto alle istruzioni della circolare, che hanno sollevato dissensi negli amministratori locali. La necessità di salvaguardare il responsabile esercizio dell'autonomia potestà dei Comuni in ordine alla gestione dei pubblici servizi, anche attuando riforme auspicate da tempo.

Giunta sinistre-dc dissidenti ad Agrona

Comunisti, socialisti, repubblicani e dissidenti dc hanno dato vita ad una giunta comune di sinistra ad Agrona, importante centro minerario dell'Agrigentino, isolando il gruppo ufficiale dc - che sin qui aveva tenuto in mano il potere municipale - i socialisti democristiani e i fascisti. L'elezione a sindaco del socialista Francesco Geraci è stata resa possibile dalla convergenza sul suo nome dei voti dei comunisti del PCI, del PSI, del PRI e di quelli dei tre cattolici. Un comunista (il compagno Raffaele Vitale), un repubblicano e due dissidenti dc sono gli assessori effettivi; due socialisti i supplenti.

E' la prima volta che le forze unite della sinistra governano un Comune. Il successo è stato reso possibile dalla iniziativa unitaria del PCI, dal rifiuto opposto dalla locale sezione socialista alle insistenti pressioni della federazione provinciale del partito per una soluzione di centro-sinistra.

Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale del progetto di legge sull'amnistia e l'indulto approvato ieri dal Senato.

ART. 1. (Amnistia) Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;

b) per il delitto di furto di piante o di legumi nei boschi e di pesce in acque demaniali chiuse, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale; nonché per il delitto di appropriazione indebita di furto e di truffa qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante e concorra, a parte l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottiva, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta;

d) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato è stato commesso da minore degli anni 18 o da chi aveva superato gli anni 70;

e) quando su nota dell'autore della pubblicazione, salva la sua responsabilità e fuori dei casi di concorso, per i reati commessi col mezzo della stampa periodica, dal direttore e dal vice direttore responsabile, previsti dall'articolo 57 del Codice penale, modificato dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127.

f) l'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 515, 516, 519, 520, 521, 523, 524, 528, 530, 575, 576, 577, 628, 629, 630, 640 del Codice penale, nonché degli articoli 3, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del Codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale.

g) i reati previsti al comma c) sono: peculato, malversazione a danno di privati, peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pena per il corruttore, istigazione alla corruzione, falso profitto dell'errore altrui, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio istigazione alla corruzione, falso giuramento della parte, commercio o somministrazione di medicinali guasti, commercio di sostanze alimentari nocive, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti, agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, pubblicazioni e spettacoli osceni, corruzione di minore, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, truffa, violazione della legge Merlin, omicidio colposo con omissione di soccorso.

h) l'amnistia non si applica ai reati previsti nelle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e nella legge 16 maggio 1960 n. 570;

i) per i reati previsti negli articoli 330 primo capoverso, 337, 340, 341, 415, 507, 508 - anche in relazione all'articolo 510 - 610 e 653 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali;

l) per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 653 del Codice penale, se commessi per motivi politici.

m) per i suddetti reati non si tiene conto delle aggravanti previste dall'articolo 112 del Codice penale e di ogni altra aggravante speciale che inerisca al numero delle persone ed alla qualità di organizzatore o promotore.

n) i reati previsti al comma u) sono quelli elettorali. I reati previsti al comma b) sono: abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori; resistenza a un pubblico ufficiale; interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità; oltraggio a un pubblico ufficiale; istigazione a delinquere; istigazione a disobbedire alle leggi; boicottaggio; arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali; sabotaggio, anche in relazione agli articoli che riguardano circo- stanze aggravanti, violenza privata e danneggiamento; blocco stradale. Tutti questi reati sono amnistiati solo se

o per tendenza, né a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusa la diffida, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché della legge 31 maggio 1965, n. 575 (praticamente si tratta delle misure restrittive previste dalla legge antimafia - n. 131).

o) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

p) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

q) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

r) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

s) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

t) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

u) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

v) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

w) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

x) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

y) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

z) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

aa) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

ab) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

ac) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

ad) l'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, delle condanne coperte da precedenti amnistia impropria, dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della prescrizione condizionale della pena a norma dell'articolo 107 del Codice penale e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) e nell'articolo 8 siano subordinati alle seguenti altre condizioni: 1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si otterrà agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica; 2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi; a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica; b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio. (Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette) Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al n. 4) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni da parte del trasgressore: 1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio, non ancora definitivo; 2) che, nel caso di dichiarazione inombrata, venga presentata denuncia dei redditi e dei patrimoni omessi anche se siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definitivi; 3) che, nel caso di mora sia nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previsti dalle singole leggi tributarie, si effettui il pagamento delle imposte e delle maggiorazioni dovute ovvero si otterrà agli adempimenti o formalità stessi. Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento. (Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari) Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al numero 5) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni: 1) che venga ottemperato agli adempimenti ed alle formalità omessi previsti dalle singole leggi tributarie, od alle eventuali ottemperanze sostitutive; 2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora. Per i reati previsti dalle leggi tributarie e connesse a quelli indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) si applicano le disposizioni dell'articolo 9. (Definitività dei tributi, diIRH, maggiorazioni e interessi di mora corrisposti) Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili. (Lafianzi) Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono e l'assunzione a datibene e cessi si costituiscono entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, salvo che la pena inflitta sia interamente condonata. (Rinunciabilità dell'amnistia) Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia, non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire. (Revoca dell'indulto) Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito, prima di entrare in vigore del decreto, commetta un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi 6. (Termine di efficacia del beneficio) Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.